

Polizza Viaggio



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Viaggio Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia

Prodotto: "AIR FRANCE MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO 90 GG"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, spese di riprotezione viaggio, assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio



Che cosa è assicurato?

Annullamento viaggio

- ✓ Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia o modifica della prenotazione in conseguenza di:
 - malattia infortunio o decesso;
 - patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione;
 - intolleranza alle vaccinazioni;

dell'Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore.

Assistenza in viaggio

- ✓ In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l'Assicurato può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per tramite della Centrale Operativa.

Tra le principali prestazioni si segnalano:

- consulenza medica telefonica ed invio di un medico
- trasporto - rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato

Spese mediche

- ✓ E' previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale Operativa.

Spese di riprotezione viaggio

- ✓ Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata.

Bagaglio

- ✓ Indennizzo in caso di furto, incendio, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio personale
- ✓ Rimborso delle spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 90 giorni
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sotto limiti per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura" del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.
- ✓ Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.



Che obblighi ho?

- ✓ Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
- ✓ In caso di sinistro:
 - Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
 - Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'assicurato o chi per esso deve darne avviso ad AWP P&C S.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento per la Garanzia Annullamento e 30 giorni dal rientro per le restanti garanzie.



Quando e come devo pagare?

- ✓ L'Assicurato deve pagare il premio al momento della sottoscrizione ed emettere la polizza contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio.

Il premio può essere pagato tramite carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Bagaglio – Assistenza in Viaggio e spese mediche:

- la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso;
- relativamente alla garanzia "Bagaglio - acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo alla fine del volo di andata, con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.

Per la garanzia Annullamento/Rinuncia al Viaggio - Spese di riprotezione viaggio:

- la copertura ha validità dal momento della prenotazione e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.

La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:

- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.

Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "AIR FRANCE MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO 90 GG"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia; Viale Brenta,32 - 20139 Milano (Italia)

tel. +39 02 2369 51 sito internet: www.allianz-global-assistance.it; e-mail: info@allianz-assistance.it;

PEC: awp_pc@legalmail.it

<input type="checkbox"/>	AWP P&C S.A.
<input type="checkbox"/>	Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
<input type="checkbox"/>	Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
<input type="checkbox"/>	Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
<input type="checkbox"/>	Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni
<input type="checkbox"/>	Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090 all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet <https://www.allianz-partners.com/investor-relations.html> a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e sono incluse in particolare, le coperture di assistenza sanitaria, spese mediche, rinuncia al viaggio-rimborso penale, spese di riprotezione viaggio, bagaglio.

**VIAGGIO SICURO -
ASSISTENZA IN
VIAGGIO E SPESE
MEDICHE**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA IN VIAGGIO

- ✓ consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni;
- ✓ invio di un medico, solo per viaggi in Italia;
- ✓ segnalazione di un medico specialista: solo per viaggi all'Estero;
- ✓ trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni:
 - dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
 - dal centro medico alla residenza dell'Assicurato;
- ✓ rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati, in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario, fino a € 1.000 per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati, per tutte le destinazioni; l'impresa mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia e rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;
- ✓ invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo solo per viaggi all'Estero;
- ✓ interprete a disposizione per favorire il contatto con i medici curanti sul posto fino a €700 solo per viaggi all'Estero;
- ✓ viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se minorenne o portatore di handicap, per tutte le destinazioni; l'impresa mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di pernottamento fino a € 50 per giorno per max. 7 gg;
- ✓ spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio o a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rientro, per tutte le destinazioni. L'impresa rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purchè assicurati) fino a € 100 a persona e € 1.000 per evento;
- ✓ rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio per tutte le destinazioni;
- ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, per tutte le destinazioni; le spese funerarie fino a max € 750;
- ✓ rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, purché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell'Assicurato, fino a € 500 per viaggi in ITALIA; fino a € 1.300 per viaggi all'Estero;
- ✓ invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia;
- ✓ protezione carte di credito libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati solo per viaggi all'Estero;
- ✓ reperimento di un legale per viaggi all'ESTERO fino a € 1.500, ed anticipo cauzione civile/penale per i viaggi all'ESTERO fino a € 8.000;
- ✓ rimborso spese telefoniche per contattare la Centrale Operativa, solo per viaggi all'Estero, fino a € 250.
- ✓ spese di soccorso, salvataggio e recupero, a seguito di infortunio, fino a € 750 per tutte le destinazioni.

SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO

- ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche per viaggi in Italia fino a € 1.500; all'Estero fino a € 150.000;

Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo pari a € 100 al giorno per tutte le destinazioni, fino ad un massimo di € 1.250 per tutte le destinazioni.

SPESE MEDICHE A RIMBORSO

- ✓ rimborso delle spese del trasporto nelle situazioni di emergenza per viaggi in Italia fino a € 1.500; per viaggi all'Estero fino a € 5.000.
- ✓ rimborso delle spese farmaceutiche e per visite mediche a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital) fino a € 1.250, per tutte le destinazioni;
- ✓ rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti per o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio fino a € 300 per tutte le destinazioni.

RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE	<p>La garanzia prevede il rimborso della penale per la rinuncia al viaggio o delle spese per la modifica del servizio, applicata contrattualmente da AIR FRANCE, fino a € 6.500 per persona con il limite di € 32.000 per pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ malattia, infortunio o decesso; ✓ patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione; ✓ intolleranza alle vaccinazioni; <p>dell'Assicurato o di un suo familiare o del compagno di viaggio purchè assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ danni materiali all'abitazione a seguito ad avverse condizioni meteorologiche o furto con scasso, che richiedano la presenza dell'assicurato; ✓ licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione; ✓ presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge; ✓ convocazione a servizio militare/civile; ✓ convocazione davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori; ✓ nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; ✓ furto dei documenti indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista; ✓ impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: ✓ incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto; ✓ avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza. <p>La garanzia comprende il rimborso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penale di annullamento o di modifica; • le spese aeroportuali nel loro complesso; • i servizi opzionali associati al biglietto, aggiunti nel percorso di prenotazione della biglietteria sul sito di AIR FRANCE; • il Carrier Surcharge (supplemento vettore); • l'Extra Fee, nel limite massimo di € 20, applicata da AIR FRANCE in caso di procedura Annullamento effettuata tramite Call Center o agenzia AIR FRANCE.
SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO	<p>E' previsto il rimborso dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio per il ritardato arrivo sul luogo di partenza per circostanze imprevedibili e documentabili in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto; ✓ blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità; ✓ blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche.
BAGAGLIO	<p>La garanzia prevede, in caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e danneggiamento da parte del Vettore aereo del bagaglio personale (anche borse da viaggio e valigie utilizzate come contenitori):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ indennizzo dell'Assicurato e dei danni materiali e diretti a lui nel limite di € 800 per persona; <p>In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso per gli acquisti di prima necessità, fino € 200 per persona e per periodo assicurativo.

**Che cosa NON è assicurato?**

VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato; * l'impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio; * la prestazione rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati non è effettuata per familiari e compagni di viaggio che non siano assicurati; * per la prestazione invio di medicinali urgenti non è preso a carico il costo dei farmaci; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non vengono prese in carico le spese in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; * per la prestazione rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, non sono rimborsate le spese sostenute oltre 30 giorni dalla data del rientro; * per la prestazione protezione carte di credito resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; * per la prestazione costituzione della cauzione, la garanzia non opera senza previa garanzia bancaria, ed a condizione che la restituzione avvenga in ogni caso entro 30 giorni; * per la prestazione rimborso spese telefoniche non sono rimborsate le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile
RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non sono rimborsati la penale o le spese di modifica addebitate ai familiari e/o al compagno di viaggio non assicurati ed iscritti sulla medesima pratica dell'Assicurato; * la garanzia non è operante per più di una domanda di risarcimento; * In caso di ritardo della comunicazione di rinuncia al viaggio non sarà rimborsata la maggior penale addebitata, a seguito di tale ritardo, che rimarrà a carico dell'Assicurato. * qualora non sussistano le condizioni per il rimborso ai sensi della presente polizza, l'assicurato dovrà richiedere il rimborso delle tasse aeroportuali direttamente al vettore; * per le rinunce a seguito della prestazione furto di dei documenti il rimborso avverrà con un limite massimo di € 5.000 per passeggero e di € 32.000 complessivamente per evento che colpisca più passeggeri assicurati.
SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non è rimborsato il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo biglietto utilizzato oltre le 24 ore successive all'evento, e per raggiungere una destinazione diversa da quella originariamente prenotata;
BAGAGLIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro. * non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato.

**Ci sono limiti di copertura?****VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE**

Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione:

per la prestazione **trasporto – rientro sanitario** non sono coperte:

- ! le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- ! le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
- ! le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato;
- ! le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

Inoltre non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di **(esclusioni mediche)**:

- ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- ! ricovero ospedaliero e ricovero in regime di Day Hospital in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa;
- ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi

DIPA_AIR FRANCE MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO 90 GG_INT_ED012019 Pagina 4 di 8

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



	<p>a trattamenti medico/chirurgici;</p> <ul style="list-style-type: none"> ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espunti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. <p>Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; ! per le spese mediche a seguito di infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato. <p>Per la garanzia spese mediche tutti i rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia fissa di € 75 a carico dell'Assicurato.</p>
<p>RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE</p>	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non è rimborsata la penale relativa ad annullamenti determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; ! patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione; ! motivi professionali, salvo i casi di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione, come disposto alla lett. "e" dell'art. 2.1 – <i>Oggetto</i>. <p>Il rimborso avverrà</p> <ul style="list-style-type: none"> ! senza scoperto per le rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari o del contitolare dell'azienda/studio associato; ! con lo scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 per i viaggi il cui costo sia superiore a € 100,00; con un minimo di € 20,00 per i viaggi il cui costo sia inferiore a € 100,00, in tutti gli altri casi, ad eccezione del caso di impossibilità dell'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio per incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del volo di andata e/o avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza; ! con lo scoperto del 25% con un minimo di € 30,00 ed un massimo di € 150,00 per persona, per le rinunce a seguito di furto dei documenti dell'assicurato indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza; <p>gli scoperti di cui sopra non saranno applicati alle tasse aeroportuali che, in caso di risarcibilità del sinistro, saranno rimborsate nel loro complesso.</p>
<p>SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO</p>	<p>Valgono le esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione:</p>
<p>BAGAGLIO</p>	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono indennizzati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! verificatisi quando: <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; • il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pub-

	<p>blica autorimessa custodita ed a pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; <p>! verificatisi durante il soggiorno in campeggio;</p> <p>! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;</p> <p>! i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);</p> <p>! il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's cheques, carte di credito), i biglietti di viaggio, i documenti;</p> <p>L'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", con il limite massimo per oggetto di € 150 e, per oggetti di valore, del 50% del capitale assicurato, considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;</p> <p>L'indennizzo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! in base al valore commerciale del bene al momento del verificarsi del sinistro, ad eccezione del rimborso dei beni di prima necessità che avviene secondo il valore di acquisto, debitamente comprovato; ! successivamente a quello del Vettore Aereo o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?****Denuncia di sinistro:****VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE**

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa al +39 0226 609 889 fornendo dati anagrafici, numero della polizza ed il tipo di intervento richiesto, oltre agli altri dati indicati nel Contratto di Assicurazione.

Per il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, l'assicurato deve inoltrare la richiesta ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro fornendo i dati indicati nel Contratto di Assicurazione.

RINUNCIA AL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il servizio con AIR FRANCE deve dare avviso scritto all'impresa entro 5 giorni dall'evento fornendo la documentazione indicata nel Contratto di Assicurazione.

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto all'impresa entro 30 giorni dal rientro fornendo la documentazione indicata nel Contratto di Assicurazione.

BAGAGLIO

L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare l'impresa entro 30 giorni dal rientro inviando la documentazione indicata nel Contratto di Assicurazione.

N.B. In caso di mancata riconsegna, danneggiamento o manomissione del contenuto da parte del vettore aereo è necessario effettuare, contemporaneamente, denuncia al vettore aereo stesso secondo le modalità da questi indicate.


Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all'impresa con una delle seguenti modalità:


- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro");
- via posta (all'indirizzo qui sotto indicato);


Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale possono essere inoltrati a:


AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio 4
20123 MILANO


	<p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

 Quando e come devo pagare?	
PREMIO	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
RIMBORSO	Non è previsto per questo contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	<p>VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE:</p> <p>La copertura decorre dal momento dell'inizio dei servizi prenotati presso AIR FRANCE e fino al termine degli stessi, con un massimo di 90 giorni consecutivi.</p> <p>RINUNCIA AL VIAGGIO - SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO:</p> <p>La copertura decorre dal momento della prenotazione e decade con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale decade.</p> <p>BAGAGLIO</p> <p>La copertura decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo la fine del volo di andata, con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto.</p>
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio e di affari.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 40% del premio assicurativo.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: reclamiawp@allianz.com La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.	
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
"MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO"**

- La polizza copre **tutta la durata del servizio** prenotato con AIR FRANCE.
- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di **durata massima di 90 giorni**.
- L'assicurazione è valida **solo se acquistata contestualmente all'acquisto** di servizi con AIR FRANCE.
- **Nessun limite di età** per l'acquisto della polizza.
- La polizza è riservata alle **persone residenti o domiciliate in Italia**.
- Copertura **fino a € 6.500,00** in caso di **Annullamento**.
- **Assistenza Sanitaria 24h**.
- Spese Mediche **fino a € 150.000,00**.
- **Fino a € 800,00** per persona in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del Bagaglio.
- Si intende valida la normativa del solo prodotto acquistato e regolarmente pagato.

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

Garanzie	Massimali (fino a)	Franchigia
Rinuncia al viaggio – Rimborso penale	€ 6.500,00	Fino al 25%
Spese di riprotezione del viaggio	Vedi dettaglio	NO
Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Pagamento diretto spese ospedaliere	Fino a € 150.000,00	NO
Rimborso spese mediche e farmaceutiche	Fino a € 1.250,00	€ 75,00
Bagaglio ed effetti personali	€ 800,00	NO
Bagaglio - Massimale per oggetto	€ 150,00	NO
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio	€ 200,00	NO

(*) I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie,
invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz.com

Per consultare la documentazione integralmente, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate

**CHARACTERISTICS OF INSURANCE PRODUCT
"MULTI-RISK INSURANCE WITH CANCELLATION"**

- The policy covers **the whole duration of the service** booked with AIR FRANCE.
- The insurance policy may be purchased for services of a **maximum duration of 90 days**.
- The insurance policy is valid only **when purchased at the same time as AIR FRANCE services**.
- There is no age limit to purchase the policy.
- The policy is valid only for **people residing or domiciled in Italy**.
- Refund of **up to €6,500.00** in case of **Booking Cancellation**.
- **24/7 medical assistance**.
- Medical expenses up to **€150,000.00**
- **Up to €800.00** per person in case of theft, loss or damage of Luggage.
- Only regulations for products purchased and regularly paid shall be considered as valid.

SUMMARY OUTLINE OF WARRANTIES AND MAXIMUM LIMITS (*)

Warranties	Maximum limits (up to)	Excess
Trip cancellation - penalty refund	€6,500.00	Up to 25%
Trip Reinsurance Expenses	See details	NO
Safe travel - Assistance while travelling and medical expenses	See details	See details
Direct payment of hospital expenses	Up to €150,000.00	NO
Reimbursement of medical and pharmaceutical expenses	Up to €1,250.00	€75.00
Baggage and personal effects	€800.00	NO
Baggage - Maximum limit per item	€150.00	NO
Advance payment of expenses in case of baggage delivery delay	€200.00	NO

(*) *Maximum limits apply for each insured person*

For any request of clarification on warranties, please send an e-mail to ecommerce@allianz.com

In order to read the full insurance conditions, please see the Information Booklet below.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

AIR FRANCE MULTIRISCHI

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario, la valigeria (valigie, borse, portafogli) e le apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con se durante il viaggio.

CENTRALE OPERATIVA: Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

EUROPA: i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.

MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.

MONDO: i Paesi non compresi nelle definizioni di Italia ed Europa

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ/IMPRESA: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: i servizi prenotati per il tramite di AIR FRANCE.

NORMATIVA COMUNE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative:

a) sono valide:

- per viaggi nel Mondo intero per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie;
- b) decorrono e sono operative per
 - **Rinuncia al viaggio - Rimborso penale; Spese di riprotezione viaggio**
 - dal momento della prenotazione e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale decade;
 - **Bagaglio; Assistenza in Viaggio e spese mediche;**
 - dal momento dell'inizio dei servizi prenotati presso AIR FRANCE e fino al termine degli stessi, con un massimo di 90 giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia "Bagaglio-Acquisti di prima necessità", la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo la fine del volo di andata, con l'uscita dall'area doganale dell'aeroporto;
 - per l' Assistenza e le Spese Mediche non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Persone assicurabili

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone

- domiciliate o residenti in Italia;
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità

La polizza deve essere stipulata:

- contestualmente alla prenotazione ed acquisto di servizi tramite AIR FRANCE;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto sul sito Internet di AIR FRANCE con il pagamento del premio assicurativo relativo al pacchetto prescelto;

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

4. Diritto di recesso

Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.

La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:

- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.

Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.

5. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato AWP P&C S.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 90 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



- 6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie**
 Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
 - b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
 - c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
 - d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
 - e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
 - f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
 - g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 - i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 - j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 - k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
 - l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
 - m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
 - n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
 - o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
 - p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
 - q) suicidio o tentativo di suicidio;
 - r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
 - s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
 - t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 - u) quarantene.

7. Forma delle Comunicazioni
 Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

8. Oneri Fiscali
 Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

9. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro
 In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

10. In caso di sinistro
 L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso ad AWP P&C S.A. secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di AWP P&C S.A. tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
- In caso di rinuncia al viaggio, dare avviso ad AIR FRANCE prima di contattare AWP P&C S.A.

AWP P&C S.A. corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

11. Rinvio alle Norme di Legge
 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio – rimborso penale /Spese di riprotezione del viaggio / Bagaglio

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 OGGETTO

1.1.1 Assistenza in Viaggio

Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

	PER VIAGGI IN	
	ITALIA	ESTERO
a) consulenza medica telefonica servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.	SI	SI
b) invio gratuito di un medico , in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.	SI	NO
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	NO	SI
d) trasporto – rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: - "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali - "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell'Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e/o i compagni di viaggio siano assicurati;	SI	SI
	fino a €1.000,00	fino a €1.000,00
f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI
g) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI
h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza a proprie spese il servizio;	NO	SI, fino a €700,00
i) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di pernottamento	SI	SI
	SI Fino a € 50 per giorno e per max. 7 gg.	SI Fino a € 50 per giorno e per max. 7 gg.
k) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	SI	SI
	SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento	SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento
l) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI
m) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto.	SI	SI



e le spese funerarie.	Fino a € 750,00	Fino a € 750,00
-----------------------	-----------------	-----------------

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN	
	ITALIA	ESTERO
n) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI, fino a € 500,00	SI, fino a € 1.300,00
o) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	SI	SI
p) protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	NO	SI
q) reperimento di un legale ed anticipo cauzione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.	NO	SI fino a € 1.500,00
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;	NO	SI fino a € 8.000,00
r) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile;	NO	SI fino a € 250,00
s) spese di soccorso, salvataggio e recupero Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio ed a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale.	SI, fino a € 750,00	SI, fino a € 750,00

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :	
	ITALIA	ESTERO
CON PAGAMENTO DIRETTO ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede:		
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo indicato, fino a:	fino a € 1.500,00	fino a € 150.000,00
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.	€ 100 al giorno (max. € 1.250)	€ 100 al giorno (max. € 1.250)
A RIMBORSO Fermo restando il massimale complessivo assicurato previsto al precedente punto 1, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede, anche senza preventiva autorizzazione:		
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;	fino a € 1.500,00	fino a € 5.000,00
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital). Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 75,00 a carico dell'Assicurato.	fino a € 1.250,00	fino a € 1.250,00
4) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio.	SI fino a € 300,00	SI fino a € 300,00

1.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art. 6 della "Normativa Comune")

1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")
Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.2.2 - Esclusioni Mediche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital.
In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianzi e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
- le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato;

1.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

1.3.1 - Assistenza in viaggio

- Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.3.2 - Spese mediche
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" :

- anche più volte nel corso del viaggio;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

2.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa l'Assicurato delle somme pagate a titolo di penale per la rinuncia o la modifica della prenotazione applicata contrattualmente da AIR FRANCE, se il viaggio non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso;
- patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione;
- intolleranza alle vaccinazioni;

dell'Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;

- danni materiali all'abitazione a seguito di avverse condizioni meteorologiche o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;



- f) presentazione della richiesta di divorzio da parte del coniuge dell'assicurato;
- g) convocazione dell'assicurato a servizio militare/civile;
- h) convocazione dell'assicurato davanti alle competenti autorità per le pratiche di adozione di minori;
- i) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- j) furto dei documenti dell'assicurato indispensabili all'espatrio nel caso in cui sia provata l'impossibilità per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista;
- k) impossibilità dell'assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del volo di andata;
 - avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'art. 6. Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie – lett. g).

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale o le spese di modifica addebitate:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

2.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art. 6 della "Normativa Comune")
 E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a. infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- b. patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- c. motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. "e" dell'art. 2.1 - *Oggetto*.

2.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le seguenti somme pagate a titolo di penale per la rinuncia o la modifica della prenotazione applicata contrattualmente da AIR FRANCE:

- la penale di annullamento o di modifica;
- le spese aeroportuali nel loro complesso;
- i servizi opzionali associati al biglietto, aggiunti nel percorso di prenotazione della biglietteria sul sito di AIR FRANCE;
- il Carrier Surcharge (supplemento vettore);
- l'Extra Fee, nel limite massimo di € 20, applicata da AIR FRANCE in caso di procedura Annullamento effettuata tramite Call Center o agenzia AIR FRANCE.

Si specifica che, qualora non sussistano le condizioni per il rimborso ai sensi della presente polizza, l'assicurato dovrà richiedere il rimborso delle tasse aeroportuali direttamente al vettore.

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a. fino alla concorrenza del capitale assicurato di € 6.500 per persona, nel limite di € 32.000 per pratica ad eccezione di quelli indicati al par. 2.1- j;
- b. per le rinunce a seguito di motivi indicati al par. 2.1- j il rimborso avverrà con un limite massimo di € 5.000,00 per passeggero e di € 32.000 complessivamente per evento che colpisca più passeggeri assicurati;
- c. qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 2.1 – *Oggetto*, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. **La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;**
- d. riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- e. senza scoperto per le rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari o del contitolare dell'azienda/studio associato;
- f. con lo scoperto del 15%
 - con un minimo di € 50,00 per i viaggi il cui costo sia superiore a € 100,00
 - con un minimo di € 20,00 per i viaggi il cui costo sia inferiore a € 100,00
 in tutti gli altri casi previsti dal precedente art. 2.1, ad eccezione di quelli previsti al punto 2.1-k;
- g. con lo scoperto del 25% con un minimo di € 30,00 ed un massimo di € 150,00 per persona, per le rinunce a seguito di un motivo indicato al punto 2.1- j
- h. gli scoperti di cui sopra non saranno applicati alle tasse aeroportuali che, in caso di risarcibilità del sinistro, saranno rimborsate nel loro complesso.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

2.4 VALIDITÀ

2.4.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla conferma di prenotazione sul sito di AIR FRANCE.

2.4.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale decade.

3. SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

3.1 OGGETTO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- a) incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- b) blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche;



3.2 CRITERI DI LIQUIDAZIONE E VALIDITA'
 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa il costo sostenuto per l'acquisto di un nuovo biglietto, purché lo stesso venga utilizzato nelle 24 ore successive all'evento, e sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato per raggiungere la destinazione originariamente prenotata. Il rimborso è limitato all'importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usufruire.

4. BAGAGLIO

4.1 OGGETTO
 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale Assicurato di € 800,00 per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

- furto
- incendio
- rapina
- scippo
- mancata riconsegna e danneggiamento da parte del Vettore aereo

del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

4.2 ESCLUSIONI (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art. 6 della "Normativa Comune")
 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- a. agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b. verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- c. verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- d. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono, inoltre, esclusi:

- e. i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori);
- f. il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's cheques, carte di credito), i biglietti di viaggio, i documenti.

4.3 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- a. nel limite del capitale assicurato di € 800,00 per persona. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b. con il limite massimo:
 - per oggetto di € 150,00;
 - per oggetti di valore del 50% del capitale assicurato;
- c. considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- d. in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- e. successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

5. IN CASO DI SINISTRO

5.1 MULTIRISCHI

5.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo:

- a. dati anagrafici;
- b. numero del certificato assicurativo AIR FRANCE;
- c. recapito temporaneo;
- d. recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.
- e. dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- f. tipo di intervento richiesto.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
 in funzione 24 ore su 24, tutto l'anno
 Tel. + 39 0226 609 889
 Viale Brenta, 32- 20139 MILANO- Fax 0270630091



5.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per il rimborso delle spese preventivamente autorizzate, l'assicurato deve inoltrare la richiesta ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro fornendo:

- a. dati anagrafici;
- b. numero del certificato assicurativo AIR FRANCE;
- c. numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d. documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche in originale;
- e. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- f. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

5.2 RINUNCIA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con AIR FRANCE, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito;
- b. numero del certificato assicurativo AIR FRANCE;
- c. documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;

e, anche successivamente:

- d. documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- e. conferma di prenotazione di AIR FRANCE;
- f. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- g. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

5.3 SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito;
- b. numero di certificato assicurativo AIR FRANCE;
- c. documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in copia;
- d. nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- e. conferma del mancato utilizzo dei biglietti di viaggio originari, emessa da AIR FRANCE
- f. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- g. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006.

5.4 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a. dati anagrafici e recapito;
- b. numero del certificato assicurativo AIR FRANCE
- c. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- d. risposta del Vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- e. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore;
- f. scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- g. denuncia in originale presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- h. per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- i. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- j. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AWP P&C S. A .
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

Nota informativa al Contraente

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'[IVASS](http://www.ivass.it), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarie. Prima di adire all'Autorità Giudiziarie è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al [seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/)

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP), con sede in Viale Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Data di nascita
- Numero di Telefono
- Nazionalità



- Codice fiscale
- Indirizzo
- Paese di residenza
- E-mail
- Dati del viaggio

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali che otterremo da AIR FRANCE per diverse finalità, salvo il caso in cui le leggi e i regolamenti applicabili ci sollevino dall'obbligo di ottenere il Suo consenso, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire i contratti assicurativi con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela

Per le finalità sopra indicate specificiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Nel caso in cui non desidera comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, strutture sanitarie

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie società di autonoleggio, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo <https://www.allianz-partners.com/allianz-partners--binding-corporate-rules-.html>. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.

A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami - 5 [cinque] anni dalla data di trattamento del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (un) anno dall'eventuale richiesta di valutazione all'Interessato

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 16.07.2018.

COURTESY TRANSLATION

La versione Inglese è da considerarsi esclusivamente con finalità informative anche se tradotta letteralmente.
Le "Condizioni di Assicurazione" ufficiali in caso di sinistro sono la versione italiana inclusa nel presente documento.

In caso non parliate italiano vi informiamo che la gestione dei sinistri e le richieste di assistenza saranno gestite in lingua inglese.

Per ogni ulteriore informazione: ecommerce@allianz.com

The English version has to be considered exclusively for information even if literally translated.
In case of claim, the official "Conditions of Insurance" is the Italian Version included in this document.

In case you are not Italian speaking please be informed that the claims handling and any assistance request will be managed in English language

+For any further information: ecommerce@allianz.com

GENERAL CONDITIONS OF INSURANCE

DEFINITIONS

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: the registered trademark of AWP P&C S.A. – General Agent for Italy, which identifies the Company itself.

INSURED: the person whose interest is protected by the insurance.

INSURANCE: the insurance contract.

BAGGAGE: the set of items of clothing, luggage (baggages, bags, wallet) and photo-video-optical devices owned by the Insured, that the same wears or carries with him/her while travelling.

OPERATIONS CENTRE: the organisational structure of AWP Service Italia S.c.a.r.l. which, in accordance with ISVAP Regulation no. 12 dated 9 January 2008, provides telephone contact 24 hours a day 365 days a year with the Insured, organises and provides the assistance services covered by the policy.

POLICYHOLDER: the person that enters into the insurance.

DOMICILE: the location in which the Insured has established the main base of his business and interests.

EUROPE: the countries of geographical Europe and the Mediterranean basin, Algeria, the Canary Islands, Cyprus, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Madeira, Morocco, Syria, Tunisia and Turkey.

EVENT: the event that directly or indirectly generated one or more claims.

FAMILY MEMBER the spouse, siblings, father, mother, brothers, sisters, grandparents, in-laws, son-in-law, daughter-in-law of the Insured.

EXCESS/UNCOVERED PORTION: the share of damages covered by the Insured, calculated as a fixed amount or as a percentage.

INCIDENT: the event due to an accidental, violent and external cause that produces bodily injuries, objectively ascertainable, which have as a consequence the death, permanent invalidity or temporary incapacity.

ITALY: the territory of the Italian Republic, the Vatican City, the Republic of San Marino.

DISEASE: the alteration of one's state of health ascertained by a competent medical authority not resulting from an accident.

ACUTE DISEASE: rapidly evolving morbid process - functional or organic - with the onset of symptoms and severe signs in the short-term.

CHRONIC SICKNESS: any morbid process - functional or organic - that after the onset remains in the individual's body for an indefinite period of time, without reaching complete recovery.

PRE-EXISTING CONDITION: acute or chronic disease diagnosed to the patient before the start of the validity of the warranty.

WORLD: the Countries not included in the definition of Italy and Europe.

RESIDENCE: the location in which the Insured has his/her habitual residence.

ACCIDENT: the occurrence of the harmful event for which the insurance is provided.

COMPANY/FIRM: AWP P&C S.A. - General Agent for Italy, identified with the brand ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

THIRD PARTY: any person not falling within the definition of "family member".

TRIP: the services booked via AIR FRANCE.

GENERAL RULES

1. Validity - Expiry - Effectiveness

The insurance services and warranties:

a) are valid:

- for trips around the World; for the chosen destination. Countries that, although valid as per the company's policy, upon departure for the trip, are subject to (total or partial) embargo or sanctions by the UN and/or the EU, are excluded. The list of the mentioned countries is available also on the website www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/
- for trips made for tourism, study and business purposes;
- up to the amount of capital provided in the specific warranties;

b) commence and are effective for

- **Trip Cancellation - Reimbursement of air ticket penalty; re-insurance expenses**

- upon booking, valid until the use of the first service offered by contract. The warranty is effective for a single compensation claim, irrespective of the outcome, after which it terminates;

- **Baggage, Travel Assistance and medical expenses;**

Conditions of Insurance – AIR FRANCE MULTIRISK POLICY WITH CANCELLATION CLAUSE 90 DAYS_INT - Page 2 of 10

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496



- from the start of the services booked by way of AIR FRANCE and until their completion, within a maximum period of 90 consecutive days. - as for the "Baggage - purchase of basic necessities" warranty, the insurance cover is valid and effective from the first flight boarding (check-in) operation until the end of the outbound flight, once the insured exits the airport customs area.
- for Assistance and Medical Expenses events occurred within 50 km from the Municipality of Residence of the Insured are not covered by the present insurance.

The insurance cover is not effective in cases where the warranties contractually provided must be performed in conditions that breach any law that may involve sanctions in accordance with the Rules and Regulations issued by the United Nations, the European Union or any applicable legislation.

2. Insurable persons

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE insures persons

- domiciled or resident in Italy;
- resident abroad but temporarily domiciled in Italy, limited to trips undertaken abroad. In this case, the assistance services due at the residence are provided at the domicile in Italy;
- equipped with legal capacity at the time of signing the policy.

3. Agreement - Stipulation- Validity criteria

The policy must be stipulated:

- at the same time as purchasing AIR FRANCE services;
- by accepting the insurance package offered on the AIR FRANCE website, with payment of the insurance premium relating to the chosen package;

The policy is not valid in the absence of compliance with the above-mentioned criteria.

4. Right to withdrawal

Within 14 calendar days after purchasing the policy, you are entitled, where the policy does not satisfy your requirements, to exercise the right of withdrawal and to obtain a refund of the premium paid. The withdrawal may not be exercised after the departure date of the purchased flight. In addition, the refund of the premium may not be requested if a claim for refund as a result of an incident has already been made or there is an intention to make such a claim under the same policy. To exercise the right to withdrawal in the aforementioned terms, please contact ecommerce@allianz-assistance.it indicating: AIR FRANCE ticket number, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE policy number, name and surname of all passengers on the ticket, the amount of the insurance premium, comprehensive IBAN bank code where the payment will be made, name, surname and tax ID code of the account holder.

5. Underwriting Limits

It is not permitted to enter into a number of AWP P&C S.A. policies to guarantee the same risk, for the purpose of:

- increasing the capital insured by the specific product warranties
- extending the period of cover over 90 continuous days for the same trip.

6. Exclusions common to all warranties

Excluded from the insurance is any compensation, performance, consequence and/or event deriving directly or indirectly from:

- damages caused by, occurring through or as a consequence of wars, accidents due to weapons of war, invasions, actions by foreign enemies, hostilities (whether in the case of declared war or otherwise), civil war, situations of armed conflict, rebellions, revolutions, insurrections, mutiny, martial law, military or usurped power or at-tempt at usurpation of power;
- strikes, riots, civil commotion;
- curfew, sealing of borders, embargo, reprisals, sabotage;
- confiscation, nationalisation, seizure, restrictive provisions, detention, appropriation, requisition for own title or use by or on the order of any Government (whether civil, military or "de facto") or other national or local authority;
- acts of terrorism, whereby act of terrorism means any act that includes but is not limited to the use of force or violence and/or threats by any person or group(s) of persons who act alone or behind or in connection with any organiser or government committed for political, religious, ideological or similar reasons including the intention to influence any government and/or to cause alarm to public opinion and/or in the community or part of it;
- trips undertaken to a territory where a prohibition or limitation is in operation (even temporarily) issued by a public authority, extreme trips to remote areas, accessible only with the use of special emergency vehicles;
- tornadoes, hurricanes, earthquakes, volcanic eruptions, floods, deluges and other natural disasters;
- nuclear explosions and, even only partially, ionising radiation or radioactive contamination developed from nuclear fuels or nuclear waste or from nuclear armaments or deriving from phenomena of transmutation of the nucleus of the atom or from radioactive, toxic, explosive properties or from other hazardous characteristics of nuclear equipment or its components;
- biological and/or chemical materials, substances, compounds, used for the purpose of causing damage to human life or spreading panic;
- pollution of any nature, leaks, contamination of air, water, soil, subsoil or any environmental damage;
- bankruptcy of the Carrier or any supplier;
- intent or gross negligence of the Insured or persons for whom he/she is liable;
- unlawful acts implemented by the Insured or his/her infringement of rules or prohibitions of any government;
- errors or omissions in the process of booking or impossibility to obtain a visa or passport;
- abuse of alcohol or drugs, non-therapeutic use of drugs or hallucinogens;
- mental illness, schizophrenia, manic-depressive forms, psychosis, severe depression in the acute phase;
- suicide or attempted suicide;
- Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and sexually-transmitted diseases;
- driving of vehicles for which a driving licence above category B is required and driving of motor boats for non-private use;
- outbreaks that are pandemic in nature (declared by the WHO), of such severity and virulence as to involve a high rate of mortality or to require restrictive measures in order to reduce the risk of transmission to the civil population. Merely by way of example and without limitation: closure of schools and public areas, limitation of public transport in cities, limitation on air transport;
- quarantines.

7. Types of Communications

Conditions of Insurance – AIR FRANCE MULTIRISK POLICY WITH CANCELLATION CLAUSE 90 DAYS_INT- Page 3 of 10

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



All communications of the Insured, except for the prior call to the Operations Centre, must be made in writing.

8. Tax Charges

The tax charges relating to the insurance package are borne by the Insured.

9. Reduction of insured sums in the event of a claim

In the event of a claim, the sums insured under the individual policy warranties and the respective compensation limits are reduced with immediate effect and until the end of the insurance period in progress, by an amount equal to that of the damage respectively compensable net of any fixed or percentage excesses without corresponding return of the premium. This provision is not applied to the "Trip cancellation-reimbursement of air ticket penalty" warranty as the same, irrespective of the outcome of the claim and the value of any compensation, is deemed to be effective for a single harmful event and for the consequent compensation claim, upon the occurrence of which it terminates.

10. In the event of an accident

The insured or those on his/her behalf must:

- notify AWP P&C S.A. in accordance with the provisions of the individual warranties. Failure to comply with this requirement may result in the total or partial loss of the right to the compensation (Art. 1915 of the Italian Civil Code);
- notify all other insurers, in the case of signing a number of policies to guarantee the same risk, indicating to each the name of the others (Art. 1910 of the Italian Civil Code);
- provide to AWP P&C S.A. all documentation relevant to the investigations and to the verifications of the event.
- In case of trip cancellation, please inform AIR FRANCE before contacting AWP P&C S.A.

AWP P&C S.A. pays reimbursements in Euro. Costs incurred outside the Euro zone are converted at the official exchange rate in force on the day on which they were incurred.

11. Reference to Laws

For anything not expressly regulated by this contract, the rules of Italian law shall apply.

CONDITIONS OF INSURANCE

Travel assistance and medical expenses / Trip Cancellation – Reimbursement of Penalty /Travel Reinsurance Expenses / Baggage

1. SAFE TRAVELS - ASSISTANCE WHILE TRAVELLING AND MEDICAL EXPENSES

1.1 SUBJECT

1.1.1 Assistance while Travelling

Allianz Global Assistance, in case of illness or injury of the Insured while travelling, may organise and distribute the following services 24/7 via the Operations Office:

	FOR TRIPS IN	
	ITALY	ABROAD
a) medical consultation over the phone , medical assistance service if the Insured requires medical information and/or advice. It is hereby specified that this service does not provide diagnosis and is based on information provided remotely by the Insured.	YES	YES
b) sending of a physician free of charge , in Italy from 8:00 pm to 8:00 am and on Sundays and holidays. If one of the partner physicians should not be available, Allianz Global Assistance organises the transfer of the Insured to the nearest emergency room, assuming all relative costs. WARNING: In case of emergency, the Insured must contact the official emergency intervention services (Service 118). Allianz Global Assistance will in no case be able to substitute or provide an alternative to the public emergency health care service.	YES	NO
c) notifying a specialised physician as close as possible to the place where the Insured is located and in keeping with local availability;	NO	YES
d) transport – medically-assisted travel home <ul style="list-style-type: none"> • From the emergency medical centre or initial recovery facility to a specially equipped medical facility; • from the medical facility to the Insured's home. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE carries out the transport - medically-assisted travel home, providing that the attending physicians give their instructions on the matter, assuming all the expenses, using means deemed best suited and, if necessary, by using aircraft: <ul style="list-style-type: none"> - "medically assisted" within Europe and for local transfers - "specially equipped scheduled flight" for all other cases. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE does not carry out Transport - Medically-assisted travel home for infirmities or lesions that may be treated on site or during the course of the trip or that, in any case, do not prevent continuation;	YES	YES
e) return home of insured family members or travelling companions following Transport-Medically-assisted return home of the Insured to his place of residence organised by ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organises the return home and assumes the expenses: <ul style="list-style-type: none"> • of family members; • of travelling companions. The services is carried out provided that the family members and/or travelling companions are insured;	YES	YES
	up to €1,000.00	up to €1,000.00
f) accompanied return home of minors in case the Insured should be unable (following illness, injury, or other force majeure cause) to assume responsibility for the insured minors travelling with him or her. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE makes available to the person designated by the Insured or by a family member a round-trip ticket to reach the minor(s) and accompany him/them home in Italy.	YES	YES

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité
 de contrôle prudentiel et de
 résolution (ACPR)
 il 1 febbraio 2010

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
 www.allianz-global-assistance.it

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. I.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicuratrici,
 Elenco I

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496



ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE also reimburses new return tickets for the minor(s) if necessary;		
g) sending of urgent medication that cannot be obtained on site and only after the Operational Office, in agreement with the attending physician, has ascertained that the local pharmaceutical specialities are not equivalent. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ships the medication in agreement with local laws that regulate the transport and importing of pharmaceuticals requested. The cost of the medications is charged to the Insured;	NO	YES
h) interpreters available to facilitate contact between attending physicians on site and the Insured recovered in hospital. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organises this service at their own expense;	NO	YES, up to €700.00
i) travel of a family member to join an insured in hospital for a prognosis of a stay longer than 5 days in Italy or 48 hours if a minor or disabled.	YES	YES
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE makes available to the family member a Round Trip ticket and reimbursement of accommodation expenses.	YES Up to € 50 per day and for max. 7 days	YES Up to € 50 per day and for max. 7 days
k) expenses for extension of stay if the Insured is not capable of returning home due to illness or injury or following the theft or loss (provided it has been regularly declared to the local Authorities) of documents necessary for entering his homeland on the established date.	YES	YES
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reimburses the expenses of the hotel stay sustained by the Insured and his family members or a travelling companion (provided they are insured);	YES, €100.00 per person and € 1,000.00 per event	YES, €100.00 per person and € 1,000.00 per event
l) return home of the convalescing Insured to his own residence, on the date and with means of transport other than those initially planned. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organises and assumes the expenses of the return trip;	YES	YES
m) return transport of the body to the burial site in Italy. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organises and assumes the transportation expenses.	YES	YES
and funeral expenses.	Up to € 750.00	Up to €750.00

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in case of illness or injury of the Insured while travelling, may also organise and distribute the following services 24/7 via the Operational Office:

SERVICE	FOR TRIPS IN	
	ITALY	ABROAD
n) anticipated return of the Insured and of a travelling companion, always provided that s/he is insured, for the interruption of a trip caused by the death of hospitalization with a prognosis of more than 7 days of one of the Insured's family members. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organises the return home and assumes the expenses;	YES, up to €500.00	YES, up to €1,300.00
o) sending urgent messages to people residing in Italy. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provides, at their own expense, the sending of such messages	YES	YES
p) credit card protection , cheque books, traveller's cheques in the Insured's name that may be lost or stolen. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE upon specific request and provided that all the necessary information is supplied, will contact the issuing Institutes to commence the procedures necessary to block the above-mentioned documents. It shall be the Insured's responsibility to conclude the procedure in keeping with the rules and regulations of the credit card or other instruments in question;	NO	YES
q) finding a solicitor and advancing bail ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE finds a solicitor to manage disputes on site that directly involve the Insured, assuming the relative expenses.	NO	YES, up to €1,500.00
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE also constitutes, in the name of and on behalf of the Insured and for only the facts of a culpable nature: <ul style="list-style-type: none"> • bail required to allow release for the Insured facing criminal charges; • potential bail, by way of guarantee of payment for civil liability of the Insured in case of accident. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE advances, subject to bank guarantee, the bail that the Insured agrees to reimburse in any case within 30 days;	NO	YES, up to €8,000.00
r) reimbursement of telephonic expenses documented and sustained by the Insured to contact the Operational Office. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE does not reimburse the telephone calls received from the Insured abroad on devices connected to mobile phone networks;	NO	YES, up to €250.00
s) expenses for search, rescue, and recovery The expenses for search, rescue, and recovery are included only following an injury and provided that the search is carried out by an official body.	YES, up to € 750.00	YES, up to € 750.00

1.1.2 Medical Expenses

SERVICE	FOR TRIPS IN:	
	ITALY	ABROAD
WITH DIRECT PAYMENT ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, when contacted in advance, provides for:		
1) direct payment of hospital and surgical expenses. If ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE cannot carry out direct payment, the expenses will be reimbursed provided that they are authorised by the Operational office contacted in advance or, in any case, no later than the date the Insured is discharged.	up to €1,500.00	up to €150,000.00
The hospitalization fees will be paid directly, within the maximum coverage indicated up to:	€100 per day	€100 per day

No reimbursement is made without having contacted the Operations Centre in advance.	(max. €1,250)	(max. €1,250)
REIMBURSEMENT		
Given the maximum overall coverage insured as indicated in the Point 1 above, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE will provide for, also without advanced authorisation:		
2) reimbursement of the transport expenses from the site of the event to the emergency room of the medical facility or initial recovery;	up to €1,500.00	up to €5,000.00
3) reimbursement of expenses for medical visits and /or pharmaceuticals provided they are prescribed by a physician, outpatient treatment and/or first recovery (including the day hospital).	up to €1,250.00	up to €1,250.00
On each reimbursement a fixed excess of €75.00 will be charged to the Insured.		
4) refund of expenses for urgent dental treatments or for treatments needed within 30 days from repatriation due to the direct consequences of an injury that occurred during the trip	YES up to €300.00	YES up to €300.00

<p>1.2 EXCLUSIONS (integration to General Exclusions as per Art.6 of "General Rules")</p> <p>1.2.1 – Transport - medically-assisted repatriation (integration to General Exclusions as per Art.6 of "General Rules")</p> <p>The following is excluded from the insurance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Illnesses or injuries curable on site and that do not prevent the Insured from continuing his trip or stay; Chronic, neuropsychiatric, nerve, mental or psychosomatic diseases Illnesses resulting from pathological situations pre-existing at the departure of the Insured Infectious diseases, if transportation violates international health standards. <p>1.2.2 - Exclusions of medical services (integration to General Exclusions as per Art.6 of "General Rules")</p> <p>Guarantees are not effective for events and/or expenses resulting from or as a result of:</p> <ol style="list-style-type: none"> direct organisation or, however, without the prior authorization of the Operations Centre, of all assistance services provided. <p>For the expense warranty, contact with the Operations Centre is mandatory only in the case of hospitalisation, including Outpatient hospitalisation.</p> <p>In this case, if the Operations Centre is not contacted during hospitalisation, the expenses incurred by the Insured will not be reimbursed;</p> <ol style="list-style-type: none"> a journey undertaken against medical advice or, however, during the acute phase or with the purpose of being treated to medical/surgical treatment; voluntary interruption of pregnancy, premature delivery, assisted fecundation and complications; rehabilitation treatments; purchase, application, maintenance and repair of glasses, contact lenses, orthopaedic and physiotherapy equipment of any kind as well as any type of prosthesis and therapeutic equipment; nursing, physiotherapy, slimming or thermal treatments and for the elimination of physical defects of aesthetic or congenital malformations; check-ups carried out after returning to your home country, for situations resulting from illnesses during the trip; removal of organs and/or transplants; participation in sports competitions and the relative try outs, unless they are of a recreational nature; the practice of aviation and air sports in general, extreme sports if practised outside sporting organisations and without the required security criteria, acts of recklessness and any sport practised professionally or that involves direct or indirect remuneration. <p>Furthermore, services will not be provided:</p> <ol style="list-style-type: none"> in cases in which the Insured does not comply with the instructions of the Operations Centre or if the Insured's voluntary resignation occurs, against the sanitary opinion of the facility at which she/he is hospitalised; for newborns if the pregnancy comes to an end during the journey, even in the event of premature delivery. Medical expenses due infirmity resulting from pathological situations pre-existing at the departure of the Insured;

<p>1.3 PROVISIONS AND LIMITATIONS</p> <p>1.3.1 - Assistance while Travelling</p> <ol style="list-style-type: none"> Assistance services are provided for events within the limits of the insured capital and of any subsidies; in compliance with the specific operating conditions, assistance services are provided with the use of means and structures that ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE and the Operations Centres believe, at their unquestionable opinion, to be more appropriate to the health conditions and needs of the Insured; travel tickets will be made available for: <ul style="list-style-type: none"> • airliner (economy class); • first class train; • ferry. <p>ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE has the right to request, even in advance, travel tickets not used by the people that it has reimbursed at its own expense;</p> <ol style="list-style-type: none"> ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE is not liable for: <ul style="list-style-type: none"> • delays or impediments to the execution of agreed services due to force majeure or to the provisions of the local authorities; • mistakes due to inaccurate communications received from the Insured; • prejudice arising from the block on debt securities; ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE is not obliged to pay compensation in lieu of the due assistance guarantees. The Insured frees ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE and/or the judges who may have been invested with the examination, the physicians who examined her/him and the people involved in the policy from professional secrecy exclusively for the events covered by this insurance policy <p>1.3.2 - Medical Expenses</p> <p>ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE directly pays or reimburses "Medical expenses":</p> <ol style="list-style-type: none"> even more than once during a trip; up to the limit of the insured capital per person and per insurance period.

2. TRIP CANCELLATION - PENALTY REFUND**2.2 SUBJECT**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reimburses the sums paid by the Insured as a penalty for the cancellation or any changes in the booking defined by AIR FRANCE in the contract if the Insured has to cancel the trip due to one of the following documented reasons which are involuntary, and which may not be predicted when the flight ticket is booked:

- a) disease, accident or death.
- b) pregnancy disorders, if occurred after booking;
- c) intolerance of vaccinations;

of the Insured or one of his/her family member, the trip partner if insured and included in the same documents, the business partner/co-owner of the company or firm of the Insured or his/her direct superior;

- d) material damages to the residence as a result of natural disasters or theft, which require the presence of the insured;
- e) dismissal or suspension from employment (temporary layoff, redundancy) of the Insured or his/her new recruitment;
- f) submission of a request for divorce by the spouse of the Insured;
- g) convocation of the Insured for military/civilian service;
- h) convocation of the Insured before the competent authorities for the adoption of minors;
- i) appointment of the Insured to jury service or to give evidence to the judicial authorities;
- j) theft of the documents of the Insured which are essential for travel abroad if it is impossible for them to be re-created before the planned departure date;
- k) the Insured cannot reach the place of departure of the trip following:
 - an accident to the means of transport during the journey to the place of departure of the flight;
 - adverse weather conditions occurring in the place of residence.

It is noted that adverse weather conditions are understood to be natural phenomena that do not have the catastrophic consequences characteristic of the phenomena expressly provided at Art. 6. Exclusions Common to all Warranties – lett. g).

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reimburses the penalty or modification costs charged:

- to the Insured
- to all his family members
- to a travelling companion

provided that they are insured and registered on the same case.

2.2 EXCLUSIONS (integration to General Exclusions as per Art.6 of "General Rules")

Any consequence of the following conditions is excluded from the insurance:

- a. injuries and diseases already existing when the trip was booked. In any case, the insurance includes chronic diseases requiring a hospitalisation of more than 3 (three) consecutive days during the period of validity of the warranty;
- b. pregnancy pathologies if beginning prior to booking;
- c. professional reasons, except for what included in lett. "e" of art. 2.1 - *Subject*.

2.3 PROVISIONS AND LIMITATIONS

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reimburses the penalty for the cancellation or modification of the air ticket applied contractually by AIR FRANCE:

- cancellation or change penalty;
- all airport expenses;
- optional services offered by the ticket added during the booking procedure on the AIR FRANCE website booking system;
- the Carrier Surcharge;
- the Extra Fee, up to a maximum of € 20, requested by AIR FRANCE in case of Cancellation via Call Center or AIR FRANCE agency.

If, in compliance with this policy, reimbursement conditions are not met, the insured shall request the reimbursement of airport taxes directly to the carrier.

The operation of the warranty is subject to the following provisions and limitations on compensation, i.e.:

- a. up to cover of insured capital of **€6,500** per person, up to **€32,000** per event, except for those included in par. 2.1- j;
- b. for withdrawals due to the reasons described in par. 2.1- j, the reimbursement amount shall be maximum €5,000.00 per passenger and € 32,000 in total per event for several insured passengers;
- c. if the trip is cancelled after the occurrence of one of the events mentioned in the previous art. 2.1 – Subject Allianz Global Assistance repays the penalty applied at the date in which such event occurred, provided that it is not higher than the penalty actually applied (art. 1914 of the Italian Civil Code). In case of illness, the date of the event occurrence coincides with the date of declaration of said illness. **The higher penalty charged due to the delay of the communication of trip cancellation shall be paid by the Insured;**
- d. reserving the right to reduce the compensation by an amount equal to the recoveries made by the Insured himself/herself. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE is entitled to take over possession of unused travel tickets;
- e. without excess for cancellations due to death or hospital admittance (excluding Day Hospital and A&E) of the Insured, his family members or the co-owner of the company/firm;
- f. with a 15% excess
 - with a minimum sum of € 50,00 for trips costing more than € 100,00
 - with a minimum sum of € 20,00 for trips costing more than € 100,00
 in all other cases provided for in the previous art. 2.1, except for what is provided for in point 2.1-k;
- g. with a 25% excess with a minimum sum of € 30.00 and a maximum sum of € 150.00 per person, for any cancellation due to one of the reasons listed in point 2.1-j
- h. the aforementioned uncovered portions shall not be applied to airport taxes which, in case of validity of the claim, shall be repaid in full.

In the event of illness or accident, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE'S doctors are entitled to perform a medical examination.

2.4 VALIDITY

2.4.1 The warranty is valid only if the policy has been signed upon booking confirmation on the AIR FRANCE website.

2.4.2 The warranty is effective for a single compensation claim, irrespective of the outcome, after which it terminates.

3. TRAVEL REINSURANCE EXPENSES

3.1 SUBJECT

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reimburses any additional costs incurred to purchase new travel tickets (airline, maritime or rail tickets) in lieu of unused usable ones for the late arrival of the Insured at the place of departure of the outward flight after one of the following unpredictable and objectively documented circumstances:

- a) an accident to the means of transport during the journey;
- b) stop of circulation ordered by the competent authorities;
- c) stopping or slowing down of road circulation due to bad weather conditions;

3.2 LIQUIDATION CRITERIA AND VALIDITY

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reimburses the cost paid for the new ticket, insofar as it is used within the next 24 hours after the event and the purchased ticket is used to reach the originally booked destination. Reimbursement is limited to the amount originally paid to purchase the ticket that could not be used.

4. BAGGAGE

4.1 SUBJECT

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indemnifies the Insured, within the limits of the insured capital of **€ 800.00** per person of the material and direct damages to him deriving from:

- theft
- fire
- robbery
- mugging
- loss or damage of personal baggage

by the airline. The guarantee also applied to the travel bags and suitcases used as containers.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE also reimburses, within the limit of the capital Insured and with a maximum coverage of €200.00 per person and per insurance period, the "purchase of essential goods made following a delay (in terms of the expected time of arrival at one of the destinations), longer than 12 hours, in the return of the registered baggage.

By way of definition, essential goods are intended as: clothing, thereby including undergarments, personal hygiene products, life-saving medicine, eye-glasses and contact lenses. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE does not reimburse purchases made at the return destination.

4.2 EXCLUSIONS (integration to General Exclusions as per Art.6 of "General Rules")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE does not indemnify damages:

- a. facilitated with malice or gross misconduct of the Insured or by persons he is responsible for;
- b. occurred when:
 - the unattended vehicle was not correctly locked and the baggage was not placed, for the auto, in the specific baggage compartment and then duly locked.
 - the vehicle was not parked, during the night-time hours between 8 pm and 7 am, in a paid and attended public garage;
 - the baggage is located in a vehicle even if placed in the special baggage compartment that was locked;
- c. the incident takes place during a stay in a camp ground;
- d. an authentic copy of the declaration made to the local Authorities where the incident occurred is not produced.

Moreover, the following are excluded:

- e. photo-video-optical equipment entrusted to third parties (hoteliers, carriers);
- f. cash of any kind (banknotes, cheques, traveller's cheques, credit cards), air tickets, documents.

4.3 PROVISIONS AND LIMITATIONS

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE compensates:

- a. within the limit of the capital insured of € 800.00 per person. "Full first loss cover" insurance is provided;
- b. with a maximum sum of:
 - € 150.00 per item;
 - for items with a value of 50% of the insured capital;
- c. considering all the photo-video-optical material as a single item;
- d. based on the commercial value that the stolen objects had at the moment of the incident. In case of items of clothing purchased during the trip, they will be refunded at their purchase price if a valid receipt is included in the refund request;
- e. Following that of the Carrier or Hotelier liable for the incident, up to the amount of the capital Insured, net of what was already indemnified and only if the compensation does not cover the entire amount of the damage.

5. IN THE EVENT OF AN ACCIDENT

5.1 MULTIRISK POLICY

5.1.1 IN CASE OF NECESSITY

The Insured or a representative should immediately contact the Operations Centre, providing:

- a. Personal particulars;
- b. AIR FRANCE insurance certificate number;
- c. temporary address and contacts;
- d. address and contacts of potential family members/travelling companions of the Insured.
- e. Hospital information (name and telephone number, department where the Insured is recovered, name of the attending physician) in case of recovery;
- f. type of intervention requested.

IMPORTANT REFERENCES

If Assistance is needed, immediately contact:

OPERATIONS CENTRE
 open 24/7, 365 days per year
 Tel. + 39 0226 609 889
 Viale Brenta 32– 20139 MILAN – Fax 0270630091

5.1.2 IN CASE OF REQUESTS FOR REIMBURSEMENT

For the reimbursement of previously authorised expenses, the insured shall submit his/her request to ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE within 30 days from his/her repatriation, including:

- a. personal information;
- b. AIR FRANCE insurance certificate number;
- c. number of document notified by the Operations Centre that issued the authorisation;
- d. medical documents prepared in situ and relevant original medical receipts;
- e. name and address of the Bank, IBAN Code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder;
- f. tax code of the payment recipient, in accordance with Italian law no.248 dated 4 August 2006.

Alternatively, the claim may be reported via the website www.ilmiosinistro.it in the section “Report your Claim”.

5.2 TRIP CANCELLATION - PENALTY REFUND

The Insured or anyone acting in his/her behalf, after cancelling the trip with AIR FRANCE shall notify in writing ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE within 5 days from the day of the event, providing:

- a. personal and contact details;
- b. AIR FRANCE insurance certificate number;
- c. the original documents that objectively prove the cause of withdrawal; if it is a medical document, the certificate shall include the pathology and the address where the ill or injured person may be found;

also later on:

- d. documents proving the link between the Insured and any other person that caused the withdrawal;
- e. AIR FRANCE booking conformation;
- f. name and address of the Bank, IBAN Code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder;
- g. tax code of the payment recipient, in accordance with Italian law no.248 dated 4 August 2006.

Alternatively, the claim may be reported via the website www.ilmiosinistro.it in the section “Report your Claim”.

5.3 TRAVEL REINSURANCE EXPENSES

The Insured shall notify in writing ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE within 30 days from his/her return, providing:

- a. personal and contact details;
- b. AIR FRANCE insurance certificate number;
- c. copies of documents objectively demonstrating the reason for the delay;
- d. original copy of the new airplane tickets purchased to reach the destination as per trip contract;
- e. confirmation of the fact that the original tickets were not used, issued by AIR FRANCE
- f. name and address of the Bank, IBAN Code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder;
- g. tax code of the payment recipient, in accordance with Italian law no.248 dated 4 August 2006.

5.4 BAGGAGE

The Insured shall notify in writing ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE within 30 days from his/her return, providing:

- a. personal and contact details;
- b. AIR FRANCE insurance certificate number;
- c. a copy of the Property Irregularity Report;
- d. response from the Airline declaring the date and time of the delayed delivery, the tampering/damage or the definitive failure to locate the baggage, as well as the amount they are required to liquidate.
- e. detailed list of every item that was not returned to owner or removed and documentation demonstrating their value.
- f. originals of the purchase receipts of the personal effects bought for the emergency;
- g. original copy of the declaration presented to the competent authorities of the place where the incident occurred, with the detailed list of all the items stolen or burnt and documentation demonstrating their value;
- h. In case of theft, also the copy of the claim sent to the hotelier or carrier to whom the baggage was entrusted;
- i. name and address of the Bank, IBAN Code, SWIFT code in the case of a foreign account and name of the current account holder if different from the case holder;
- j. tax code of the payment recipient, in accordance with Italian law no.248 dated 4 August 2006.

Alternatively, the claim may be reported via the website www.ilmiosinistro.it in the section “Report your Claim”.

IMPORTANT REFERENCES

For any request for reimbursement, please use the website www.ilmiosinistro.it in the section "Report your Claim" or send any communication and documentation exclusively in writing and in original to:

AWP P&C S. A.
GENERAL AGENT FOR ITALY
E-Commerce Damages Liquidation Service
Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 20123 MILAN

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Policy holder information

This "Information Notice" is intended to provide to the Policyholder (individual or entity which signs the insurance contract), to the Insured and to all stakeholders in the insurance cover, all preliminary information required in order to reach a reasoned opinion on the contractual rights and obligations. The present note is written in Italian, unless the Policyholder requires its translation into another language.

1) Information relating to the company

 Company name and legal status of the company (Insurance Firm)

The Insurance Firm is **AWP P&C S.A.**

Registered Headquarters

T, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

French Company and Business Registration Office no. 519490080

Issued share capital € 17,287,285

 Authorisation to provide insurance

Authorised to provide insurance by the Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) on 1 February 2010

 General Agent for Italy

Viale Brenta 32, postcode 20139, Milan ITALY

Tax Code, VAT Number and Registration at the Company Registration Office in Milan no. 07235560963 - Economic & Administration Index no. 1945496

 Telephone number - Internet Website - E-mail Address

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

 Authorisation to provide insurance

Company authorised to provide insurance permanently in Italy, registered on 3 November 2010, at no. I.00090, of the Appendix of Insurance Company register, List I

2) Information relating to the Contract

 Legislation applicable to the Contract

The legislation applicable to the contract is that of Italy; the Parties have, however, the right, prior to the conclusion of the contract itself, to choose a different legislation.

The Company suggests choosing Italian legislation.

This is without prejudice to the application of the mandatory rules of Italian law.

 Limitation of rights resulting from contract

Any right of the Insured towards AWP P&C S.A. resulting from this contract is limited to two years from the day of the event upon which the right is based, in accordance with Art. 2952 of the Italian Civil Code.

 Complaints in relation to contract

Any complaints regarding the contractual relationship or the handling of claims must be sent in writing (post, fax and e-mail) to the Company: Quality Service

AWP P&C S.A. – GENERAL AGENT FOR ITALY

Viale Brenta 32 - 20139 MILAN (Italy) fax:

Fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Where the Insured/Policyholder is not satisfied with the outcome of the complaint or in the absence of a reply within the maximum term of 45 days, s/he may contact the [IVASS](http://www.ivass.it) User Protection Service, Via del Quirinale 21, 00187 Rome (RM), accompanying the description of the case with documentation relating to the complaint handled by the Insurance Company.

For the submission of complaints to IVASS the specific form that can be obtained on the website www.ivass.it, at the section [Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#) (for the consumer - how to submit a complaint).

For disputes relating to the quantification of the services and the attribution of liability, the Judicial Authority has exclusive jurisdiction. Before taking action before the Judicial Authority, however, it is possible and, in some cases necessary, to seek an amicable agreement by way of alternative dispute resolution systems, such as:

- Mediation (Law 9/8/2013, no 98): it may be sought by submitting an application to a Mediation Court, to be selected from the list www.giustizia.it.
- Assisted Negotiation (Law 10/11/2014, no. 162): it may be launched by way of request by your lawyer to the Insurance Company.

For the settlement of cross-border disputes, the complainant with domicile in Italy may submit the complaint to IVASS or directly to the relevant foreign system for activation of the FIN-NET procedure by accessing the [following website: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/)

3) Information during the contract

Where, during the contractual duration, changes should occur relating to the information regarding the Company and/or the contract, the Company undertakes to communicate them promptly to the Policyholder, as well as to provide any necessary clarifications.

Privacy Policy

We take care of your personal data

AWP P&C S.A., General Agent for Italy ("AWP") with registered office in Viale Brenta, 32, 20139 MILAN, is an insurance company authorised to carry out insurance activities in Italy under the right of establishment which provides insurance products and services.

Protecting your privacy is one of our priorities. This privacy policy illustrates which types of personal data will be collected, the methods of and the reason for collection and the persons/entities with whom data will be shared or to whom they will be disclosed. Please read this policy carefully.

If, when taking out a policy, you provide us with the personal data of other persons who will be covered by the same policy, you are responsible for making all interested persons aware of the contents of this document.

1. Who is the data controller?

A data controller is the physical or legal person who controls and is responsible for the storage and use of personal data in paper or electronic format. AWP is the data controller, in accordance with what is defined by personal data legislation and regulatory provisions.

2. Which personal data do we collect?

We collect and process different types of personal data:

- Surname, name
- date of birth:
- Phone number
- Nationality

- Tax code
- Address
- Country of residence
- E-mail:
- Travel information

3. How do we obtain and use your personal data?

We will collect and use your personal data we obtain from AIR FRANCE for different needs, except in cases in which applicable laws and regulations relieve us of our obligations to request Your consent, as indicated below:

- ✓ To manage the insurance contract, with specific reference to administering the policy.
- ✓ To manage the insurance contracts, with specific reference to managing claims (e.g. provision of assistance, settling any claims)
- ✓ To manage sums owed
- ✓ To prevent and identify fraud and to prevent crimes relating to terrorism
- ✓ To fulfil legal obligations (e.g. tax, accounting and administrative fraud)
- ✓ To check the quality of services provided and customer satisfaction.

For the above reasons, your personal data will be processed on the basis of the necessity to fulfil the contract (in particular, managing the policy, claims and sums owed) or legal obligations, as well as to pursue the Company's legitimate interests, specifically, to prevent and identify fraud and to prevent crimes relating to terrorism and to check the quality of service.

If you do not wish to provide us with your personal data, we cannot provide you with the products and services you requested or may be interested in.

4. Who can access your personal data?

We will guarantee that your personal data will be processed in a manner compatible with the purposes indicated above.

For these purposes, your personal data may be disclosed to the following entities which operate as data controllers:

- Public authorities, healthcare providers

For these purposes, your personal data may be disclosed to the following entities which operate as data processors for our institutions:

- Other Allianz Group companies, our insurance service suppliers (e.g. healthcare providers, car rental companies, transport companies, technical consultants, loss assessors, lawyers, repair companies), management services companies (claims, IT, post, document management);

Finally, we may share your personal data, in the event of forecast or actual reorganisation, merger, sale, joint venture, transfer of ownership or other transfer of all or part of our business, assets or shares (including as part of insolvency procedures or similar).

5. Where will your personal data be processed?

Your personal data may be processed within or outside the European Economic Area (EEA) by entities indicated in Section 4, always within the contractual limits of confidentiality and security in line with the laws and regulations which apply to data protection. We will not disclose your personal data to entities which are not authorised to carry out processing.

Where we transfer your personal data outside the EEA for processing by another Allianz Group company, we will do this in accordance with the corporate rules which are binding upon Allianz approved by Garante [the Italian Data Protection Authority] and noted as the Allianz Privacy Standard (Binding Corporate Rules, BCR), which define the appropriate personal data protection measures and are legally binding upon all Allianz Group companies. Allianz's BCRs and the list of Group companies which follow them can be found on the Allianz Partners website, at <https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html>. Where Allianz's BCRs do not apply, we will, instead, strive to ensure that the processing of your personal data outside the EEA is appropriately protected as it would be within the EEA. For further information on the protection measure we use to transfer data (e.g. standard contractual clauses), you can contact us using the details in Section 9.

6. What are your rights with regard to personal data?

In accordance with the methods provided by applicable law or regulations, you have the right to:

- Access your personal data and to know the origin, purposes and scope of processing, the details of the data controller(s), data processor(s) and the entities to which personal data may be disclosed;
- Withdraw your consent at any time, where consent forms the basis for processing;
- Amend or rectify your personal data to ensure they are accurate;
- Request the erasure of your personal data from our archives where they are no longer needed for the purposes indicated above;
- Limit the processing of your personal data in some circumstances, for example, where you have disputed their accuracy, for the period necessary to perform appropriate checks;
- Obtain your personal data in electronic format, for you or your new insurer;
- Lodge a complaint with us and/or the competent authority responsible for data protection.

You can exercise the above rights by contacting us as indicated in detail in Section 9, providing your name, e-mail address, policy number and the purpose of your request.

7. How can you object to the processing of your personal data?

If permitted by applicable law or regulations, you have the right to object to the processing of your personal data or to ask us to stop processing.

Following your request, we can no longer process your personal data except where the law or the regulations permit it.

It is possible to exercise this right using the same methods indicated for all other rights contained in Section 6.

8. How long will we keep your personal data?

We will store your personal data specifically as detailed below:

- ✓ Data relating to the policy - 10 [ten] years from the date the insurance relationship ceases, pursuant to the provisions of the Italian Civil Code.
- ✓ Data relating to claims, including for the purposes of preventing fraud - 10 [ten] years from the closure date of any claim, pursuant to the provisions of the Italian Civil Code.
- ✓ Data necessary for accounting entries - 10 [ten] years, pursuant to Article 2220, Italian Civil Code.
- ✓ Data relating to complaints - 5 [five] years from the processing of the complaint, pursuant to Article 9, paragraph 6 of IVASS [Italian Institute for the Supervision of Insurance] Regulation no. 24/2008
- ✓ Data relating to checks on the quality of service - 1 [one] year from any assessment request issued to the data subject.

We will not store your data for longer than is necessary, and in any case solely for the purposes for which we obtained them.

9. How can you contact us?

For questions regarding the methods of using your personal data, you can contact us via e-mail or post:

AWP P&C S.A.
General Agent for Italy
 Data Protection Officer

Policy holder information & Privacy – AIR FRANCE MULTIRISK POLICY WITH CANCELLATION CLAUSE 90 DAYS_INT- Page 2 of 3

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité
 de contrôle prudentiel et de
 résolution (ACPR)
 il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. I.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicuratrici,
 Elenco I



Viale Brenta, 32
20139 MILAN
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. How often is this privacy policy updated?

This privacy policy will be updated regularly. We will inform you directly of any significant amendments which you may be interested in. This privacy policy was updated on 16.07.2018.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

